



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: "L.R. n.1/2019 "Promozione dell'invecchiamento attivo", Articolo 4 - Criteri e modalità di costituzione e funzionamento del "Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento attivo".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione.

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità di costituzione e di funzionamento del "Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento attivo", istituito con legge regionale n.1/2019 quale organismo regionale di supporto della Giunta regionale, nonché la composizione e le competenze dello stesso di cui all'Allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dell'Abate Giraldi)
Roberto Giulianini

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

Luca Ceriscioli

[Handwritten mark]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO**Normativa di riferimento**

- L.R. n. 32 del 01/12/2014 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali e tutela della persona e della famiglia”;
- L.R. n.1 del 28/01/2019 “Promozione dell’invecchiamento attivo”

Motivazione

Con Legge regionali n.1 del 28/01/2019 “*Promozione dell’invecchiamento attivo*”, la Regione Marche riconoscere e valorizza il ruolo della persona anziana autosufficiente e prevede un interventi organico sull’invecchiamento attivo con l’obbiettivo di offrire adeguate risposte ai nuovi bisogni (sfide) legate all’invecchiamento della popolazione. Il progressivo invecchiamento della popolazione infatti sollecita le istituzioni ad attivare politiche pubbliche volte a sostenere le persone anziane che vivono una vita attiva e che desiderano mettersi a disposizione della comunità per accrescere il benessere generale. L’intento del legislatore pertanto è stato quello di distinguere le politiche pubbliche a favore dell’invecchiamento attivo dalle politiche socio assistenziali volte a sostenere la persona anziana in situazione di non autosufficienza.

Lo scopo della legge regionale n.1 del 28/01/2019 è di valorizzare la persona anziana come risorsa, accrescere la qualità della vita, favorire un’uscita graduale e non traumatica dal mondo del lavoro, combattere la “minaccia” della solitudine, contrastare i fenomeni di esclusione e favorire pertanto la piena inclusione sociale delle stesse.

La nuova normativa regionale sull’invecchiamento attivo esplicita un nuovo paradigma: si dovrà realizzare un’unica programmazione regionale in luogo delle singole programmazioni di settore. Ai sensi dell’art. 3 della LR n. 1/2019 infatti la “*Regione persegue le finalità indicate all’articolo 1 programmando azioni ed interventi, coordinati e tra loro integrati*” e questo deve avvenire “prioritariamente” attraverso la pianificazione regionale in materia socio-sanitaria, sociale, di pratica sportiva ed attività motorio-ricreativa, turistica.

In coerenza con il nuovo paradigma proclamato dalla normativa regionale, la Giunta regionale è chiamata ad approvare ogni anno un programma di interventi e azioni sull’invecchiamento attivo per favorire l’uniformità e il coordinamento delle pianificazioni regionali di settore (sociale, sanitario, turismo, cultura, etc.). Le strutture regionali infatti pianificheranno i loro interventi in materia di invecchiamento attivo nel rispetto delle indicazioni stabilite dal programma annuale.

Al fine di supportare l’attività programmatica della Giunta e quindi realizzare una programmazione unitaria e coerente con LR n. 1/2019 è stato istituito il “Tavolo regionale permanente per l’invecchiamento attivo” quale luogo di confronto e di collaborazione tra diversi soggetti presenti sul territorio regionale, per consentire loro di esprimere pareri e proposte e condividere obiettivi e strategie.

In particolare il Tavolo:

- è presieduto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato e ne fanno parte soggetti pubblici e privati, come specificato nell’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- è integrato per le funzioni espressamente previste dalla LR n.1/2019 da un massimo di 15 rappresentanti delle associazioni e degli enti che si occupano di invecchiamento attivo individuati sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- può invitare soggetti qualificati rispetto agli argomenti in esame;
- ha funzione di supporto alla Giunta regionale e di raccordo tra i soggetti attuatori e destinatari della Legge stessa. In particolare:
 - a) esprime pareri e formula proposte sulla pianificazione regionale in materia socio-sanitaria, sociale, culturale, pratica sportiva ed attività motorio-ricreativa, turistica e sui programmi regionali inerenti i Fondi di sviluppo e di coesione europea nonché il programma di sviluppo rurale limitatamente alle parti concernenti gli aspetti disciplinati dalla legge LR n. 1/2019 ;
 - b) esprime pareri e formula proposte sul programma annuale sull'invecchiamento attivo approvato dalla Giunta regionale;
 - c) monitora lo stato di attuazione della la LR n. 1/2019;
- resta in carica per tutta la durata della legislatura.

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione della presente deliberazione:

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

In considerazione di quanto sopra esposto si chiede l'adozione del presente atto.


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Gianluca Causo)




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, ne propone l'adozione alla giunta regionale e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Giovanni Santarelli)

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Debora Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

CRITERI E MODALITÀ DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL "TAVOLO REGIONALE PERMANENTE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO" (ART. 4, L.R. 1/2019)**Oggetto**

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del "Tavolo regionale permanente per l'invecchiamento attivo, di seguito denominato Tavolo regionale.

Ai sensi della legge regionale 28 gennaio 2019 n.1 (*Promozione dell'invecchiamento attivo*) per invecchiamento attivo si intende "il processo di ottimizzazione delle opportunità relative alla salute partecipazione e sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone anziane".

Istituzione e finalità

1. Il Tavolo regionale è istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n.1/2019 per concorrere alla programmazione, definizione e valutazione delle politiche pubbliche regionali in materia di invecchiamento attivo per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'art. 1 della legge regionale n.1/2019.
2. Il tavolo regionale svolge funzioni di supporto alla Giunta regionale per favorire:
 - una programmazione unitaria, integrata e coordinata degli interventi e delle azioni a favore dell'invecchiamento attivo;
 - l'armonizzazione tra la programmazione regionale e la pianificazione regionale realizzate dalle diverse strutture regionali che si occupano di invecchiamento attivo;
 - il raccordo tra la programmazione regionale e quella di Ambito Territoriale Sociale;
 - il confronto e la collaborazione tra soggetti del settore pubblico e del privato che si occupano di invecchiamento attivo;

Sede

Il Tavolo regionale ha sede presso il Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche e si avvale, per il suo funzionamento, del personale e delle attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione regionale.

Composizione

Il Tavolo regionale è composto:

- a) dai dirigenti delle strutture competenti della Giunta regionale negli ambiti disciplinati dalla LR n.1/2019 o loro delegati;
- a) un rappresentante dell'INRCA;
- b) un esperto in materia di invecchiamento attivo nominato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare;
- c) un rappresentante del Forum regionale del Terzo settore;
- d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il Tavolo regionale è convocato e presieduto dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport della Regione Marche o suo delegato.

Al Tavolo regionale partecipano il Presidente e il Vice Presidente della Commissione Assembleare competente.

Il Tavolo regionale è integrato per le funzioni di cui alla lettera b) comma 5, art. 4 della legge regionale 1/2019 da quindici rappresentanti delle associazioni e degli enti che si occupano di invecchiamento attivo individuati secondo i seguenti criteri:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) avere sedi presenti e operanti in almeno tre province delle Marche da più di tre anni, con soci residenti nelle tre province, ovvero avere una sola sede regionale operante in ambito regionale da più di tre anni, con soci residenti in tutte le province marchigiane;
- b) avere sedi non allocate presso abitazioni private;
- c) avere soci over 65 che rappresentano almeno il 30 per cento di tutti i soci;
- d) svolgere attività a favore del benessere delle persone anziane così come si evince dallo Statuto, dall'Atto costitutivo o dalla partecipazione a progetti/programmi nell'ambito dell'invecchiamento attivo dove si realizza il coinvolgimento e la partecipazione degli anziani alle attività.

Convocazione

2. Il Tavolo regionale è convocato dal suo Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia.
5. La convocazione del Tavolo regionale avviene tramite la comunicazione inviata almeno n. 10 giorni prima della data fissata per la riunione, anche tramite posta elettronica. In caso di urgenza, il Tavolo regionale può essere convocato, tramite posta elettronica, almeno n.5 giorni prima della riunione.
6. Ogni componente del Tavolo regionale ha facoltà di chiedere l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno. La richiesta deve pervenire almeno una settimana prima della riunione..

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute sono valide se il numero dei componenti presenti raggiunge la maggioranza dei componenti del Tavolo.
2. Le decisioni assunte dal Tavolo regionale sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Le votazioni avvengono in forma palese, salvo che il Presidente o la maggioranza dei componenti presenti richiedano lo scrutinio segreto.

Partecipazione

1. Alle riunioni del Tavolo regionale possono essere invitati a partecipare, per la trattazione di determinate tematiche, esperti qualificati nelle materie in discussione all'ordine del giorno, anche esterni.

Funzioni del Tavolo regionale

Il Tavolo regionale esercita funzioni di supporto alla Giunta regionale e di raccordo tra i soggetti attuatori e destinatari della LR n.1/2019.

In particolare il Tavolo regionale:

- a) esprime pareri e formula proposte sulla pianificazione regionale in materia socio-sanitaria, sociale, culturale, pratica sportiva ed attività motorio-ricreativa, turistica e sui programmi regionali inerenti i Fondi di sviluppo e di coesione europea nonché il programma di sviluppo rurale limitatamente alle parti concernenti gli aspetti disciplinati dalla legge LR n. 1/2019 ;
- b) esprime pareri e formula proposte sul programma annuale sull'invecchiamento attivo approvato dalla Giunta regionale;
- c) monitora lo stato di attuazione della la LR n. 1/2019;

Segreteria

Le funzioni di segreteria del Tavolo regionale sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di politiche sociali e sport che rappresentano i referenti in materia.